

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 21

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(ARTICOLI 24, 44, 69 e 81)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, **Iotti**, *Presidente*
e dai deputati **Bassanini**, **Battaglia**, **Bozzi**, **Formica**, **Napolitano**,
Pazzaglia, **Quercioli**, **Rognoni**, **Segni** e **Gitti**, *relatore*

Presentata alla Presidenza della Camera il 2 aprile 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta la Giunta per il regolamento completa un disegno volto all'attuazione, sulla base dell'esperienza maturata, dei principi sulla programmazione dei lavori parlamentari cui si è ispirato il regolamento del 1971, prima, e, successivamente, la riforma del novembre 1981.

Le norme in esame, infatti, così come quelle contenute nel documento II, n. 19, sono volte a razionalizzare e perfezionare le linee già tracciate dalla precedente disciplina regolamentare, intesa a ordinare i lavori della Camera secondo scelte organiche, al fine di assicurare continuità ed ampio respiro all'attività legislativa, di indirizzo e di controllo, sottraendole alla frammentarietà ed episodicità che sono

inevitabili in assenza di un piano definito dei temi da affrontare e dei tempi da dedicare a ciascuno di essi.

La Giunta per il regolamento, con le proposte di modifiche che sottopone all'esame dell'Assemblea, ha inteso da un lato approntare gli strumenti necessari per consentire ai gruppi parlamentari, alle Commissioni, ai singoli deputati, al Governo ed alle forze politiche di programmare la rispettiva attività sulla base di indicazioni quanto più possibile precise ed attendibili in ordine ai temi in discussione, nell'arco temporale coperto dal programma dei lavori ed alla articolazione dei dibattiti previsti dal calendario dei lavori; dall'altro, la Giunta ha voluto operare in modo deciso per uscire dalla

spirale « lunghezza dei tempi di esame parlamentare — adozione di numerosi decreti-legge — condizionamento del programma e del calendario dai tempi di conversione in legge dei decreti », predisponendo, in attuazione del secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione, una procedura d'urgenza davvero tale e garantita nei tempi, così da dar vita a una sorta di « corsia preferenziale » per le proposte che conseguono l'urgenza e in grado di offrire una valida alternativa alla proliferazione dei decreti-legge registrata negli ultimi anni ed a fenomeni collaterali, come la reiterazione di decreti non convertiti o l'adozione di decreti-legge riproducenti progetti di legge assegnati a Commissioni in sede legislativa e non approvati in tempo utile; fenomeni che costituiscono una distorsione del sistema delineato dal costituente.

Le proposte di modifica della Giunta perseguono contemporaneamente un secondo obiettivo: quello di porre le indispensabili premesse per attuare, di fatto, attraverso un più ordinato e serrato svolgimento dell'attività parlamentare, la cosiddetta « minisessione », vale a dire una equa ripartizione del tempo del singolo deputato tra attività parlamentare ed impegni di collegio e di partito. Assicurando, con gli strumenti delineati, un più concentrato e spedito *iter* dei progetti di legge ed un più ordinato svolgimento dei tempi di lavoro parlamentari, si rende possibile programmare in anticipo due o tre settimane di lavoro delle Commissioni e dell'Assemblea ed una settimana riservata agli altri compiti del mandato parlamentare (rapporti con gli elettori, riunioni di partito, eccetera).

Sugli obiettivi sopra delineati si è registrato e si registra il più largo consenso, ma non appena si è posto mano alla individuazione degli strumenti necessari a renderli perseguibili ci si è dovuti misurare con il delicato problema di contemperare le proposte di soluzione con una adeguata tutela delle esigenze di ciascun gruppo e dei diritti dei singoli parlamentari, con tutte le conseguenti implicazioni sia di carattere politico sia sotto il profilo più strettamente giuridico-costituzionale.

La Giunta per il regolamento è stata impegnata a lungo e intensamente proprio alla ricerca di un adeguato compromesso tra contrapposte esigenze anche nel redigere le proposte di modifica che, contestualmente a quelle oggetto del presente documento, vengono all'esame dell'Assemblea; ma è soprattutto per le modificazioni all'articolo 24, concernenti il contingentamento dei tempi, ed all'articolo 69, relative alla procedura d'urgenza, che il lavoro della Giunta è stato particolarmente difficoltoso, e va pertanto apprezzato anche in ragione del difficile equilibrio delineato tra confliggenti interessi, tutti meritevoli di considerazione e di tutela, attraverso soluzioni lungamente meditate, e in cui si realizza una vasta convergenza di forze politiche, ciascuna delle quali, per proprio conto, portatrice di una sua proposta diversa dalle altre, ma tutte accomunate dalla convinzione che nodi di così grande importanza per il funzionamento degli organi parlamentari e per lo svolgimento del rapporto Governo-Parlamento debbano essere disciplinati con norme sorrette da un largo consenso.

È questa, dunque, la chiave di lettura della riforma del regolamento che la Giunta, attraverso il documento in esame e quelli contestualmente varati (documenti II, n. 18, n. 19 e n. 22), propone all'Assemblea: perfezionare e sviluppare gli istituti vigenti, avuto riguardo ai problemi emersi nell'applicazione concreta e ad una più alta maturazione istituzionale, approntando soluzioni di largo respiro, volte, nel rispetto delle diverse esigenze, ad assicurare un confronto sempre più chiaro e costruttivo tra i gruppi parlamentari ed il Governo, tra maggioranza di indirizzo ed opposizione, e, in tale modo, una sempre maggiore rispondenza della attività della Camera dei deputati alle attese del Paese.

* * *

Per quanto più specificamente concerne la modifica all'articolo 24, essa va considerata come sviluppo di una linea

già tracciata nel 1983 con i commi 7 e 8 del nuovo testo dell'articolo 119. Dopo la positiva esperienza maturata in ordine al contingentamento dei tempi di discussione dei documenti di bilancio, si intende procedere in via generale all'organizzazione della discussione, analogamente a quanto stabilito, del resto, in altri parlamenti europei (si vedano, ad esempio, l'articolo 65 del regolamento del Parlamento europeo; l'articolo 23 del regolamento della Camera belga; gli articoli 75 e 78 del regolamento della seconda Camera degli Stati generali olandesi; l'articolo 35 del regolamento del Bundestag della Repubblica federale tedesca).

Non a caso, nel prevedere la nuova disciplina del contingentamento dei tempi, la Giunta ha inteso collocarla nell'articolo 24 del regolamento. La *ratio* delle nuove norme, infatti, è proprio quella di assicurare il rispetto del calendario, sicché il contingentamento è previsto, per quanto riguarda la discussione sulle linee generali, soltanto nel caso in cui venga richiesto l'ampliamento della discussione stessa: ove tale richiesta non sia formulata, valgono le regole generali (articolo 39, comma 1, del testo proposto dalla Giunta con il documento II, n. 19: un oratore per gruppo, per non più di trenta minuti ciascuno, nonché gli interventi, consentiti dal Presidente, di deputati dissenzienti dai rispettivi gruppi).

Per l'organizzazione della discussione sulle linee generali si seguono regole analoghe a quelle valevoli per la determinazione del calendario: in caso di accordo unanime, provvede la Conferenza dei presidenti di gruppo; in caso di disaccordo subentra, nella sua funzione mediatrice, il Presidente della Camera. Vi sono, tuttavia, due differenziazioni: quando la decisione è rimessa al Presidente della Camera, non vi è appello all'Assemblea (scarsamente giustificato, del resto, considerato il carattere della deliberazione, sostanzialmente attuativa di una decisione già presa in sede di formazione del calendario); l'intervento del Presidente è previsto anche se non vi è disaccordo, ma la richiesta di ampliamento è presentata,

anziché in fase di formazione del calendario, successivamente.

Questa seconda ipotesi costituisce una rilevante deroga alla *ratio* programmatrice, ma va vista come particolare tutela per i singoli gruppi parlamentari, che in fase successiva alla riunione dei capigruppo per la formazione del calendario possono avvertire la necessità di operare più di un intervento su di un determinato argomento iscritto nel calendario stesso: la norma si salda, tuttavia, con quella che non consente richieste di ampliamento della discussione meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione stessa (comma 4 dell'articolo 83, nel testo vigente; comma 2 dell'articolo 83, proposto dalla Giunta con il documento II, n. 19).

Detto termine di ventiquattro ore è essenziale per consentire ai gruppi di trarre le necessarie conseguenze in ordine alle iscrizioni a parlare e, soprattutto, per mettere il Presidente in grado di procedere alla ripartizione dei tempi nel rispetto del calendario.

Il contemperamento delle esigenze dei singoli gruppi e dei singoli parlamentari, da un lato, e dell'obiettivo di un ordinato svolgimento dei lavori, dall'altro, è alla base della specificazione secondo cui nel tempo assegnato ai singoli gruppi non figura quello per le questioni pregiudiziali e sospensive preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo, vale a dire nel procedimento di formazione del calendario: la proposizione di questioni pregiudiziali e sospensive può comunque essere effettuata anche dopo la fissazione del contingentamento e dopo l'inizio del dibattito principale, ma in questa seconda ipotesi i tempi di intervento per tali procedimenti incidentali rientrano nella quota complessiva assegnata ai gruppi di appartenenza.

La ripartizione del tempo va operata secondo criteri analoghi a quelli già fissati dall'articolo 119, per la sessione di bilancio, e dalla prassi applicativa registrata al riguardo. Dalla indicazione (recata dal calendario dei lavori) delle sedute dedicate alla discussione sulle linee

generali si ricava il tempo complessivo disponibile, che, « al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti nel calendario » stesso, va ripartito (dai capigruppo o dal Presidente) secondo i seguenti criteri: una congrua parte va riservata agli interventi (introduttivi e conclusivi) del relatore e del Governo, nonché per fornire spazio adeguato ad eventuali opinioni dissenzienti da quelle ufficiali dei gruppi di appartenenza, e, infine, come si è detto, alla trattazione delle questioni pregiudiziali e sospensive già preventivate in fase di predisposizione del calendario (in quanto preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo). Il tempo residuo viene ripartito tra i gruppi sulla base di un accordo unanime ovvero, in difetto, dal Presidente, il quale peraltro deve seguire dei criteri obiettivi: una quota, non inferiore al tempo massimo previsto per un intervento (di norma, trenta minuti, secondo il comma 1 dell'articolo 39, nel nuovo testo proposto dalla Giunta con il documento II, n. 19), uguale per tutti i gruppi; un'altra quota va invece fissata, per ciascun gruppo, in misura proporzionale alla consistenza del gruppo stesso.

La formulazione del nuovo comma 7 dell'articolo 24, concernente l'organizzazione delle fasi successive della discussione (per i progetti di legge, si tratta dell'esame e della votazione degli articoli e degli emendamenti), è stata molto più impegnativa di quella del comma 6, concernente la discussione sulle linee generali. Quest'ultima, infatti, di norma segue uno schema uniforme e costituisce un momento di confronto di opinioni, ma non (salvo le questioni incidentali) di voti. I successivi sviluppi dell'*iter*, invece, da un lato coincidono con le fasi deliberative e, dall'altro, presentano maggiori aspetti di incertezza in ordine ai tempi ed agli esiti dell'esame di ciascuna parte del documento in discussione.

Ancorché le modifiche agli articoli 85 e 86 elaborate dalla Giunta (nel più volte citato documento II, n. 19) rechino un importante contributo alla razionalizzazione dell'esame degli articoli e degli emendamenti dei progetti di legge, è in-

negabile che ragioni sia politiche sia tecnico-giuridiche non consentono in numerose ipotesi di programmare anticipatamente i tempi di esame di ciascuna parte del documento in discussione, tenuto conto delle numerose variabili che possono registrarsi, nella ricerca di accordi tra maggioranza ed opposizione, nonché tra gruppi parlamentari e Governo, tenuto altresì conto della dialettica all'interno di singoli gruppi, di esiti imprevisti di determinate votazioni su articoli ed emendamenti, eccetera.

Il sistema delineato per il contingentamento dei tempi nelle fasi successive alla discussione sulle linee generali è quindi meno « rigido » e piuttosto complesso, in quanto ispirato al criterio di contemperare le varie esigenze in una delicata combinazione di pesi e contrappesi. L'esperienza che potrà maturarsi al riguardo varrà a mostrare se qualche passaggio potrà essere in prosieguo di tempo perfezionato ovvero eliminato, per rendere più spedita la procedura.

La norma in oggetto prevede che, con accordo unanime dei gruppi, si possa procedere senz'altro al contingentamento dei tempi di queste fasi della discussione. In caso contrario il Presidente, per assicurare il rispetto del calendario, può disporre, nell'ambito del periodo di tempo considerato dal calendario stesso, sia sedute supplementari sia la prosecuzione del dibattito in altre sedute già previste. Se comunque la ipotizzata conclusione non si realizza, il problema viene riesaminato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi. Nel caso in cui l'argomento venga nuovamente iscritto in calendario (non necessariamente in quello immediatamente successivo), se i capigruppo stessi non procedono contestualmente, con accordo unanime, al contingentamento, è in facoltà del Presidente di effettuarlo, nell'esercizio del suo ruolo di mediazione tra le istanze dei vari gruppi.

Nei commi 8 e 9 sono contenute le eccezioni al sistema sopra delineato.

Il comma 9, più che una eccezione, reca una precisazione: ai documenti di bilancio, in ossequio al principio della *lex*

specialis, si applicano le regole particolari, sulla sessione di bilancio, previste dall'articolo 119. Dette regole, come è noto, differiscono essenzialmente da quelle oggetto della presente proposta per il fatto che, in ragione delle scadenze costituzionali previste per la legge di bilancio, è stabilito sin dall'inizio un termine finale per l'approvazione del provvedimento, sul quale si sagomano sia i termini temporali del dibattito sia il conseguente contingentamento di tutte le fasi.

Il comma 8, invece, stabilisce che per alcune categorie di progetti di legge il contingentamento dei tempi operi soltanto nella fase della discussione sulle linee generali. Si tratta dei progetti di legge costituzionale, di quelli in materia elettorale, dei provvedimenti di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, dei disegni di conversione di decreti-legge e degli altri progetti di legge che, a giudizio del Presidente della Camera, sentiti i gruppi parlamentari, rivestano particolare rilevanza costituzionale.

Per quanto concerne, in particolare, i disegni di legge di conversione, la Giunta ha a lungo dibattuto la questione circa la assoggettabilità o meno degli stessi alla disciplina generale del contingentamento. Si è largamente convenuto sulla necessità di integrare le norme costituzionali, legislative e regolamentari, alla luce della proliferazione della decretazione di urgenza e della frequente reiterazione di decreti non convertiti nei termini.

In attesa di porre mano ad una riforma di più ampio respiro della materia, si è ritenuto, da un lato, di estendere ai disegni di legge di conversione il contingentamento dei tempi per la fase della discussione sulle linee generali, dall'altro, di predisporre una radicale riformulazione della procedura d'urgenza, anche come alternativa all'adozione di decreti-legge. Il contingentamento dei tempi di esame degli articoli e degli emendamenti dei disegni di legge di conversione resta quindi un obiettivo realizzabile quando — in relazione ai risultati prodotti dall'applicazione dei nuovi istituti regolamentari, ovvero a seguito di una revisione delle norme sulla decretazione di ur-

genza, o, infine, nel concorso di entrambi i fattori anzidetti — l'emanazione di provvedimenti governativi provvisori con forza di legge sarà stata ricondotta entro limiti più consoni al quadro generale tracciato dal costituente. Va comunque notato che già le vigenti norme regolamentari dettano una particolare e — per molti aspetti — più favorevole disciplina del procedimento di conversione in legge dei decreti, rispetto al procedimento ordinario, pur non assicurando la certezza dei tempi di deliberazione.

In conclusione, le nuove norme sull'organizzazione della discussione possono così sintetizzarsi:

a) il contingentamento dei tempi della discussione sulle linee generali è previsto in via sistematica (o per effetto della mancata richiesta di ampliamento della discussione ovvero ad opera della Conferenza dei capigruppo o del Presidente);

b) salvo alcune categorie di progetti di legge, il contingentamento dei tempi per le fasi successive può essere disposto subito, con decisione unanime dei gruppi, ovvero quando l'argomento è iscritto in calendario per la seconda volta;

c) nelle ipotesi (ormai sempre più rare) in cui l'ordine dei lavori non è stabilito dal calendario, ma seduta per seduta, a norma dell'articolo 26, comma 1, si può comunque procedere all'organizzazione della discussione con accordo unanime, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 83 (rimasto inalterato nel nuovo testo di questo articolo formulato dalla Giunta con il documento II, n. 19);

d) esplicitando un principio tacitamente accettato nelle esperienze avutesi in tema di sessione di bilancio, si precisa, con l'aggiunta di un comma all'articolo 44, che la chiusura della discussione non può essere richiesta quando si sia proceduto al contingentamento dei tempi.

* * *

La necessità di porre mano alla riforma delle disposizioni sull'urgenza dei progetti di legge da molto tempo era evi-

dente, posto che l'attuale normativa (articoli 69, 73, comma 2, e 81, comma 2) si limita a ridurre da quattro a due mesi il termine per riferire, assegnato alla Commissione competente in via primaria, e da sette a tre giorni il termine per l'espressione dei pareri.

La nuova formulazione elaborata dalla Giunta eleva da dieci a trenta deputati il *quorum* per avviare la procedura d'urgenza, che viene decisa con votazione nominale elettronica dall'Assemblea, mentre nel testo vigente è prevista la votazione per alzata di mano. La differenza è fondamentale, in quanto il voto nominale comporta l'automatica, necessaria verifica del numero legale e quindi la presenza della metà più uno dei componenti l'Assemblea.

Questo rafforzamento della procedura per la dichiarazione di urgenza deriva, da un lato, dall'intento di caratterizzare il nuovo istituto come una scelta qualificante per i lavori dell'Assemblea, che postula una vasta adesione alla richiesta di urgenza e giustifica l'*iter* più rapido del provvedimento.

Detta rapidità si consegue non soltanto attraverso l'abbreviazione a quindici giorni del termine dato alla Commissione per riferire, ma anche stabilendo che, scaduto il termine suddetto senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, il provvedimento possa essere ugualmente inserito in calendario. Il sistema delineato è analogo a quello previsto attualmente, per i disegni di legge di conversione, dall'articolo 81, comma 2, e dall'articolo 96-bis, comma 6, con un'accentuazione, per i provvedimenti dichiarati urgenti, dell'iscrizione in calendario una volta scaduti i termini, come risulta agevolmente dal confronto tra l'espressione che figura nell'articolo 96-bis (« i disegni di legge di conversione ... sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori ») e quella della proposta in esame (« il progetto di legge è sottoposto all'esame della Conferenza dei presidenti di gruppo per l'iscrizione nel calendario dei lavori »).

Per quanto riguarda il successivo *iter* in Assemblea, si è convenuto di sottoporre il provvedimento al procedimento più rigoroso, quanto a determinazione dei tempi di esame, e cioè a quello già in vigore per i documenti di bilancio, intendendosi sostituito al termine della sessione il termine fissato nel calendario per la votazione finale del progetto di legge.

Analoghe disposizioni sono state estese, con il comma 4, all'ipotesi di progetti di legge dichiarati urgenti ed assegnati in sede legislativa. L'esperienza, soprattutto negli ultimi anni, ha infatti dimostrato che il procedimento in sede legislativa talora può subire ingiustificati ritardi. In questa ipotesi, peraltro, se non vi è accordo in Commissione, il contingentamento è affidato al presidente della Commissione stessa, ma d'intesa con il Presidente della Camera, per assicurare maggiori garanzie attraverso la tipica funzione mediatrice di quest'organo.

Anche per l'applicabilità della procedura di urgenza si è posto il problema delle eccezioni, che è stato risolto in modo analogo a quello delineato, per il contingentamento, nelle modifiche proposte all'articolo 24, con una sola differenza sostanziale: per i progetti di legge che il Presidente della Camera ritiene di particolare rilevanza costituzionale, la procedura trova applicazione, ma con un correttivo, costituito dalla possibilità, per la Commissione in sede referente, di chiedere una proroga di altri quindici giorni del termine per riferire all'Assemblea. Lo stesso correttivo si applica ai progetti di legge che il Presidente della Camera ritenga di particolare complessità.

La proposta in esame si completa con modifiche di mero coordinamento all'articolo 81.

È stata avanzata l'opinione che il nuovo procedimento possa ingenerare dubbi di compatibilità con il precetto posto dal primo comma dell'articolo 72 della Costituzione, in base al quale ogni progetto di legge « è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa ».

Se questo rilievo fosse fondato, esso varrebbe anche per il comma 4 dell'arti-

colo 81 e per il comma 6 dell'articolo 96-bis del vigente Regolamento della Camera, nonché per il comma 3 dell'articolo 44 e per il comma 6 dell'articolo 78 del Regolamento del Senato.

Va peraltro rilevato che, a prescindere dalla controversia esistente in dottrina circa l'applicabilità del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione alle ipotesi disciplinate nel secondo comma, concernenti « i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza » (in argomento, si veda l'ampia rassegna di Cervati, nella voce relativa all'articolo 72 del *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, ed. Zanichelli, 1985), non sembra comunque potersi dubitare che il precetto secondo cui il progetto di legge va sottoposto all'esame preventivo della Commissione è pienamente soddisfatto quando alla Commissione stessa è concesso il termine di quindici giorni per riferire, non essendovi alcuna norma costituzionale che imponga alla Camera di discutere sul testo della Commissione anziché su quello originario, né potendosi rendere la Commissione stessa arbitra, di fatto, dei tempi di esame in Assemblea.

* * *

Nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione dell'unito testo, non possono non ribadirsi le considerazioni già espresse all'inizio della presente illustrazione. La proposta in esame costituisce una componente di un disegno più vasto

volto a modernizzare e razionalizzare i metodi di lavoro della Camera dei deputati, attraverso innovazioni che possono apparire troppo poco ardite agli uni, fautori del sistema della « ghigliottina » o di altri drastici strumenti che, a simiglianza di istituti vigenti in altre assemblee, consentirebbero ben più radicalmente di ridurre le lungaggini di un sistema parlamentare bicamerale ancora retto, in parte, da norme divenute anacronistiche; e possono destare in altri il timore che i diritti delle minoranze e dei singoli parlamentari rischino di essere sensibilmente limitati dalla nuova normativa.

Un sereno esame, tuttavia, dei testi formulati dalla Giunta, i cui cardini, a ben riguardare, sono sempre costituiti dall'accordo unanime dei gruppi ovvero dall'intervento mediatore del Presidente della Camera quando occorre superare una situazione di stallo, induce a ritenere che le nuove disposizioni siano eque e prudenti, volte a creare istituti idonei a regolare soddisfacentemente il funzionamento dell'Assemblea e delle Commissioni, contemperando le esigenze di parte con quelle generali del Paese.

Convinta di ciò, la Giunta chiede all'Assemblea di confortare con il proprio consenso la presente iniziativa volta ad offrire migliori strumenti di lavoro a tutti i deputati ed al Governo, nella convinzione che l'esperienza applicativa varrà a guadagnare sempre più vasti consensi sulle nuove procedure.

TARCISIO GITTI, *Relatore.*

TESTO PROPOSTO

All'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6. Se nella Conferenza dei presidenti di Gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, la Conferenza stessa, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detraendo una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzianti dai rispettivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detraendo una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzianti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già

previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione può procedere il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi.

8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai progetti di legge costituzionale e in materia elettorale, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di conversione di decreti-legge. Le medesime disposizioni non si applicano altresì ai progetti di legge che il Presidente della Camera, sentiti i presidenti dei Gruppi, ritiene di particolare rilevanza costituzionale.

9. Per l'organizzazione della discussione dei disegni di legge di cui al capo XXVII si applicano i commi 7 ed 8 dell'articolo 119 ».

All'articolo 44 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa è stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma del comma 6 o del comma 7 dell'articolo 24, ovvero quando la discussione è stata organizzata con le modalità e secondo i criteri previsti nei commi 7 ed 8 dell'articolo 119 ».

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo o trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno di apposita seduta non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno ed il Governo, delibera con votazione nominale elettronica.

3. Per i progetti di legge dichiarati urgenti, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 81 è ridotto a quindici giorni a decorrere dall'assegnazione o dalla dichiarazione d'urgenza, se successiva. La Commissione può chiedere una proroga non superiore a quindici giorni per i progetti di legge che il Presidente della Camera ritiene di particolare rilevanza costituzionale o complessità. Scaduto il termine, anche se la Commissione non ha concluso l'esame in sede referente il progetto di legge è sottoposto all'esame della Conferenza dei presidenti di Gruppo per l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Al fine di garantire che la votazione finale del progetto di legge intervenga nei tempi stabiliti nel calendario, la discussione in Assemblea è organizzata con le modalità e secondo i criteri previsti nel comma 7 dell'articolo 119.

4. Qualora il progetto di legge dichiarato urgente sia assegnato in Commissione in sede legislativa, all'organizzazione della discussione provvede l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Qualora non si raggiunga l'accordo, provvede il presidente della Commissione d'intesa con il Presidente della Camera. Il Presidente della Camera, sentiti i presidenti dei Gruppi, può altresì iscrivere il progetto di legge all'ordine del giorno di apposita seduta della Commissione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 25.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge costituzionale e in materia elettorale, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di conversione di decreti-legge, nonché ai disegni di legge di cui al capo XXVII ».

All'articolo 81, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« 2. Detto termine è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

2-bis. Per i progetti di legge di cui la Camera ha dichiarato l'urgenza si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 69 ».